

LOTTO 1

CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA INCENDIO ED ALTRI RISCHI

La presente polizza è stipulata tra:

A.AM.P.S. S.p.A.
Via dell'Artigianato, 39b – Livorno
Partita IVA: 01168310496

E

SOCIETA' ASSICURATRICE:
Agenzia di:

Durata della polizza :	tre anni
Decorrenza:	dalle ore 24 del 30.06.2015
Scadenza:	ore 24 del 30.06.2018
Frazionamento del premio:	annuale
Premio annuo finito:	€

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

INDICE

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'		
Articolo 1 – Definizioni	Pag.	4
Articolo 2 – Attività e caratteristiche del rischio	Pag.	8
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE		
Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	Pag.	9
Articolo 2 – Assicurazione presso diversi assicuratori	Pag.	9
Articolo 3 – Durata del contratto	Pag.	9
Articolo 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	Pag.	10
Articolo 5 – Regolazione del premio	Pag.	10
Articolo 6 – Recesso a seguito di sinistro	Pag.	11
Articolo 7 – Modifiche dell'assicurazione	Pag.	11
Articolo 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	Pag.	11
Articolo 9 – Oneri Fiscali	Pag.	11
Articolo 10 – Foro Competente	Pag.	11
Articolo 11 – Interpretazione del contratto	Pag.	11
Articolo 12 – Ispezione delle cose assicurate	Pag.	11
Articolo 13 – Assicurazione per conto di chi spetta	Pag.	11
Articolo 14 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	Pag.	12
Articolo 15 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio	Pag.	12
Articolo 16 – Contiguità e vicinanze pericolose	Pag.	12
Articolo 17 – Coassicurazione e delega	Pag.	12
Articolo 18 – Clausola Broker	Pag.	13
Articolo 19 – Rinvio alle norme di legge	Pag.	13
Articolo 20 – Tracciabilità dei flussi	Pag.	13
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI		
Articolo 1 – Incendio e rischi accessori	Pag.	14
Articolo 2 – Spese di demolizione e sgombero	Pag.	14
Articolo 3 – Perdita pigioni	Pag.	15
Articolo 4 - Onorari di architetti, professionisti e consulenti	Pag.	15
Articolo 5 – Spese peritali	Pag.	15
Articolo 6 – Ricorso terzi	Pag.	15
Articolo 7 – Eventi socio-politici / Atti di terrorismo	Pag.	16
Articolo 8 – Eventi atmosferici	Pag.	16
Articolo 9 – Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	Pag.	17
Articolo 10 – Neve, ghiaccio, gelo	Pag.	17
Articolo 11 – Acqua piovana	Pag.	17
Articolo 12 – Acqua condotta – spese di ricerca e riparazione dei danni	Pag.	18
Articolo 13 – Dispersione liquidi	Pag.	18
Articolo 14 – Terremoto	Pag.	18
Articolo 15 – Rottura vetri e cristalli	Pag.	19
Articolo 16 – Ricostruzione archivi e cose particolari	Pag.	19

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

Articolo 17 – Fenomeno elettrico	Pag.	19
Articolo 18 – maggiori costi	Pag.	19
Articolo 19 – Opere di miglioria	Pag.	20
Articolo 20 – Riparazioni effettuate nelle officine dell'Assicurato	Pag.	20
Articolo 21 – Cedimento, franamento, smottamento del terreno	Pag.	20
Articolo 22 – Opere di fondazione	Pag.	20
Articolo 23 – danni consequenziali	Pag.	21
Articolo 24 – Sostanze infiammabili e merci speciali	Pag.	21
Articolo 25 – Decentramento merci e macchinari	Pag.	21
Articolo 26 – Contenuto soggetto a spostamento	Pag.	21
Articolo 27 – Precisazione per l'imposta sul valore aggiunto	Pag.	21
Articolo 28 – Enti in Leasing	Pag.	21
Articolo 29 – Colpa grave dell'Assicurato, dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere	Pag.	21
Articolo 30 -Misure Restrittive - Sanctions Limitations Exclusion Clause	Pag.	21
SEZIONE 4 ESCLUSIONI	Pag.	
Articolo 1 – Eventi esclusi	Pag.	22
Articolo 2 – Enti esclusi	Pag.	22
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI	Pag.	
Articolo 1 – Obblighi in caso di sinistro	Pag.	22
Articolo 2 – Esagerazione dolosa del danno	Pag.	23
Articolo 3 – Procedura per la valutazione del danno	Pag.	23
Articolo 4 – mandato dei Periti	Pag.	23
Articolo 5 - Operazioni peritali	Pag.	24
Articolo 6 – determinazione del danno (a nuovo)	Pag.	24
Articolo 7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale	Pag.	25
Articolo 8 – Copertura automatica nuovi beni	Pag.	25
Articolo 9 – Limite massimo dell'indennizzo	Pag.	25
Articolo 10 – Pagamento indennizzo	Pag.	25
Articolo 11 – Indennizzo separato per ciascuna partita	Pag.	26
Articolo 12 – Rinuncia all'azione di surroga	Pag.	26
Articolo 13 – Anticipo indennizzi	Pag.	26
Articolo 14 – Danni precedenti	Pag.	26
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO	Pag.	
Articolo 1 – Calcolo del premio	Pag.	26
Articolo 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti	Pag.	27
Articolo 3 – Riparto di coassicurazione	Pag.	28
Articolo 4 – Disposizione finale	Pag.	29
Articolo 5 – Informazioni sul rischio	Pag.	29

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Articolo 1 – Definizioni

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui Interesse è protetto dalla Assicurazione
Società	L'impresa assicuratrice
Broker	L'ATI MARSH S.p.A.-ASSITECA S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro
Franchigia	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Scoperto	La parte percentuale del danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Massimale per sinistro	La massima esposizione della società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Danni consequenziali	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Fabbricati	Tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano di proprietà o in locazione, comodato, uso, o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete in corso di Costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi, opere di urbanizzazione e fondazione o interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, compresi materiali a piè d'opera per quanto in allestimento e/o installazione, nonché eventuali quote spettanti alle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell'area, di eventuali impianti sportivi. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere.

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

Insedimenti/beni	Per insediamenti/beni s'intende l'insieme dei beni mobili ed immobili asserviti all'esercizio dell'attività produttiva, commerciale, di servizi o amministrativa ubicati in una stessa area non discontinua, anche se suddivisa in reparti separati tra loro fisicamente e/o indipendenti fra loro ai fini dell'attività. In relazione alla presente definizione si precisa che il passaggio di strade, ferrovie o canali o la frapposizione di aree vuote o di sistemi di recinzione fra enti assicurati non pregiudicano la continuità delle aree.
Contenuto e macchinari	Macchine, meccanismi, apparecchi impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale completamento). Si intendono inclusi i calcolatori, elaboratori, ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connessa, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza, apparecchi, impianti anche di allarme, antintrusione, utensili, pneumatici e relativi ricambi, modelli e stampi, basamenti e fondazioni speciali, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al PRA, impianti di segnalazione e comunicazione, serbatoi metallici, tubazioni e condutture compreso il materiale a piè d'opera per quanto in allestimento e/o installazione. <<sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al PRA di proprietà o in uso al Contraente. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobili ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere, biblioteche, beni librari, documenti, archivi, ivi compresi quelli a carattere storico, naturalistico ed archeologico, statue, sculture, affreschi, arazzi, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi impianti di trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, merci, teli di impermeabilizzazione delle discariche, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, banchi, stampati, documenti, microfilm, fotocolor. Schede, nastri, dischi, cancelleria, biciclette, indumenti comprese le divise del personale ed effetti personali dei dipendenti e di terzi, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere e di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nella definizione di "fabbricati" sia che si trovi sottotetto che all'aperto.
Altri Enti eventuali non diversamente indicati	Tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni insediamento assicurato, deve intendersi assicurato in caso di sinistro. Nell'eventualità che una determinata cosa od un determinato bene non trovasse precisa collocazione in una delle partite della presente polizza o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla partita

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

	"Contenuto".
Contenitori di rifiuti	Devono intendersi a titolo puramente indicativo e non esaustivo, i cassonetti per la raccolta dei rifiuti, in qualsiasi forma e materiali realizzati, i cestini, i cassoni multi benna e quelli scarrabili, nonché ogni altro contenitore di cui la Contraente si doti.
Valori	Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate.
Inondazioni e/o alluvioni	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini e invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Terrorismo e sabotaggio	qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di-guerra dichiarata o meno-), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo evento".
Allagamenti	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso di inondazioni e/o alluvioni.
Autocombustione	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma
Incendio	Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si propaga ad elevata velocità.
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. Fenomeno elettrico Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento ecc) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici, riscaldamento ed illuminazione.

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

Articolo 2 – Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo e non limitativo)

Premesso che la Società ha per oggetto lo svolgimento diretto o tramite società partecipate e/o non, delle attività relative all'impianto ed alla gestione dei servizi di igiene ambientale e più precisamente:

- La gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero, nonché alla realizzazione di manufatti utilizzando in tutto od in parte le materie recuperate;
- Pulitura, vuotatura e disinfezione dei cassonetti, vuotatura dei pozzi neri, pulizia delle strade, mercati ed aree interessate da pubbliche manifestazioni, pulitura di muri da manifesti fuori tabella, da iscrizioni e simili, recupero, trasporto e distruzione di animali e carni dichiarate da distruggere;
- Lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuto, (ed in particolare dei rifiuti solidi urbani, gli speciali, tra i quali gli industriali ed i sanitari ed i pericolosi, compresi quelli allo stato liquido), compresa l'inoculizzazione del medesimo, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo;
- La realizzazione e/o gestione di impianti, di termovalorizzazione della risorsa rifiuti e le reti, eventualmente connesse, di teleriscaldamento;
- I servizi di disinfestazione e disinfezione, derattizzazione, demuscazione, dezanzarizzazione;
- Ogni altro servizio inerente l'igiene urbana;
- Di fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio, della sicurezza e della qualità;
- Le prestazioni di consulenza, assistenza, progettazione ed esecuzione di bonifiche e ripristini aziendali ed ambientali, ivi incluso il recupero, anche ai fini del reimpiego di siti dismessi quali discariche e cave;
- Officine meccaniche e servizi amministrativi;
- Ogni altra attività istituzionale, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente, comunque svolta e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con esclusione di quelle delegate a Consorzi, Aziende Speciali od altri Enti che gestiscano per conto dell'Ente servizi od attività in regime di concessione di appalto od altre forme, salvo per quanto possa derivare all'Ente una responsabilità indiretta o solidale; la garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'ente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività che possano essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti o future;
- Tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi inerenti le attività svolte dalla Contraente e/o adibiti ad altri usi con relativi impianti fissi e quale proprietario, locatario, comodatario di officine meccaniche, impianti di saldatura, carrozzeria e verniciatura, falegnamerie, impianti di lavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, aree adibite a parcheggio pubblico, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, salvo solo quanto espressamente escluso.

Ai fini delle garanzie prestate con la presente polizza si farà riferimento all'attività specifica dichiarata, comunque a titolo indicativo e non limitativo, le attività e tutti i servizi generali e particolari sono quelli che l'Assicurato ritiene di adottare.

L'assicurazione è perciò operante per il completo ciclo di attività, nulla escluso.

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

Gli impianti realizzati sia sotto tetto che all'aperto possono essere isolati o comunicanti in dipendenza delle esigenze funzionali. Vi possono essere porzioni di impianti e/o attrezzature temporanee realizzate in relazione alle esigenze contingenti di ciascun insediamento. Gli accessi e le aperture dei locali possono avere qualsiasi tipo di protezione o presidio.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto od in parte in materiali combustibili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di san Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

SEZIONE 2

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Art.: 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 C.C..

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso di validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Articolo 2 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Si conviene tra le parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto della presente polizza esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (Art.1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Articolo 3 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata nel frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo.

Qualora l'Assicurato lo richieda, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore per un periodo di 4 mesi oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 31 giorni dall'inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l'organizzazione di una nuova gara.

Articolo 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 45 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del broker incaricato della gestione del contratto.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 45 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della Società Assicuratrice la stessa si impegna a ritenere in copertura il rischio., anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Articolo 5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio del premio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

A fronte di detta comunicazione, la Società provvederà ad emettere apposita appendice di aggiornamento dei valori assicurati e la regolazione del periodo assicurativo trascorso, nei termini qui di seguito riepilogati:

- Annualità precedente (regolazione premio): il conteggio del premio da pagare o da rimborsare) corrisponderà al 50% del premio annuo pertinente alle variazioni intercorse;
- Annualità in corso (aggiornamento del premio): differenza fra il premio versato all'inizio del periodo assicurativo ed il premio che si sarebbe dovuto versare qualora le variazioni fossero state note alla Società all'inizio del periodo assicurativo stesso.

Detta appendice evidenzierà altresì il premio afferente l'annualità successiva, calcolato sulla base della somma complessiva assicurata.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto ed a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della regolazione attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Articolo 6 – Recesso a seguito di sinistro

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.

Articolo 7 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza devono essere provate per iscritto.

Articolo 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito l'incarico per la gestione della polizza:

Articolo 9 – Oneri Fiscali

Tutti gli oneri presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento del premio ne sia stato anticipato dalla Società.

Articolo 10 – Foro Competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire ea a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.lgs. 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica e cioè la mediazione si svolgerà davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure in alternativa, l'Assicurato.

Articolo 11 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Articolo 12 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Articolo 13 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo, si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopi i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Articolo 14 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Articolo 15 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con scadenza semestrale a partire dalla data di decorrenza del contratto, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (Excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento
- data di pagamento
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva.

Si precisa in proposito che:

I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;

In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;

L'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche tramite il Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di scadenza della polizza.

Articolo 16 – Contiguità e vicinanze pericolose

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Articolo 17 – Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 6 della presente polizza.

Articolo 18 – Clausola Broker

All'ATI MARSH S.p.A.- ASSITECA S.p.A. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli Articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto a inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute; si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'Art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'Art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'Art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 4 % sul premio imponibile.

Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker alla Società.

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un Corrispondente o Coverholder dei Lloyd's di Londra, si prende e si dà atto che:

- Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;

- Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori.

Ogni comunicazione effettuata al Broker dal mandatario del Corrispondente..... si intenderà come fatta all'Assicurato;

Ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente..... si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società autorizza all'incasso dei premi e/o delle somme dovute agli Assicuratori. Il Corrispondente riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al Corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Articolo 19 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Articolo 20 – Tracciabilità dei flussi

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 Agosto 2010 -n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG). nr.....

Qualora, la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo Articolo 3.

**SEZIONE 3
RISCHI COPERTI**

Articolo 1 – Incendio e rischi accessori

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da:

- a) Incendio, fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi. Qualora l'ordigno esplosivo fosse un residuo bellico la cui esistenza non fosse conosciuta dall'Assicurato o dal Contraente, si conviene che i danni provocati dalla sua esplosione si intendono ricompresi in garanzia.
- b) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti orbitanti, meteoriti, corpi celesti.
- c) Acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici di riscaldamento e condizionamento e simili, a servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.
- d) Implosione, autocombustione.
- e) Bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono
- f) Urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito, sosta o fermata sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'Assicurato o di terzi.
- g) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- h) Rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

La Società indennizza altresì:

- i) I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento e/o climatizzazione, da colaggio o fuoriuscita di liquidi.
- j) I guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente o dall'Assicurato, dai dipendenti degli stessi o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza.
- k) dei motori può provocare agli automezzi stessi, anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Articolo 2 – Spese di demolizione e sgombero

La Società senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro", indennizza:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e autorizzato, i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento, anche non danneggiati, (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

E' fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio. Sono esclusi i materiali radioattivi e le spese da decontaminazione e decortazione del terreno.

Articolo 3 – Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato –Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni".

Articolo 4 - Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art. 6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese peritali".

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

Articolo 5 – Spese peritali

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il Perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Articolo 3 della Sezione 5, nonché la quota arte relativa al terzo Perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese peritali".

Articolo 6 – Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

1. A cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati Terzi:

- a. Il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente e/o affine se con lui convivente;

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

- b. Quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro in rapporti di cui al punto precedente;
- c. Le Società le quali rispetto al Contraente o l'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Articolo 2359 del C.C. così come modificato dalla Legge 127/91, nonché delle Società medesime, L'amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) e b).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Articolo 7 – Eventi socio-politici / Atti di terrorismo

La Società risponde:

- 1) Di danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o di sabotaggio organizzato.
- 2) Dei danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualunque persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. La Società ha la facoltà, in ogni momento di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con un preavviso di 14 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa solo l'imposta.
- 3) Degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente od in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) Di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualunque genere;
- b) Causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che qualora l'occupazione medesima si protraesse però oltre 30 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al Punto 3) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Eventi socio-politici".

Articolo 8 – Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati e non.

La Società non risponde:

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

- a) dei danni verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) Causati da:
- Fuoriuscita dalle usuali sponde dei corsi o specchi d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - Mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - Formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - Gelo, sovraccarico di neve;
 - Cedimento o franamento di terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

- c) Subiti da:
- Alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - Recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere, camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - Enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in esse contenuto;
 - Serramenti, vetrate e lucernai in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - Laste di cemento-armato e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Eventi atmosferici".

Articolo 9 – Inondazioni, alluvioni ed allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere.

La Società non risponde dei danni:

- a) Causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) Causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento, sugli enti assicurati eccetto quelli che si trovano all'aperto per natura o destinazione;
- c) Di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) A enti mobili all'aperto;
- e) Alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal livello dei pavimenti.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Inondazioni, alluvioni, allagamenti".

Articolo 10 – Neve, ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) Crollo totale o parziale o lesioni ai fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio, grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- b) Caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) Infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

- d) Gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Neve, ghiaccio, gelo".

Articolo 11 – Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da acqua piovana.

Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazioni e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione di:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernai lasciati aperti;
- b) I danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana,
- c) I danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) I danni alle cose poste a meno di 12 centimetri dal livello del pavimento dei locali.
- e) I danni causati da cedimento o franamento del terreno.

La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se contrastanti con quanto sopra.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Acqua piovana".

Articolo 12 – Acqua condotta – spese di ricerca e riparazione dei danni

La società in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere prevista dall'Art. 1 lettera c) della presente sezione, indennizza:

- a) Le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b) Le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stitlicidio, insalubrità dei locali.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di ricerca e riparazione guasti – acqua condotta".

Articolo 13 – Dispersione liquidi

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, contenitori, fissi o mobili o loro parti, anche se di proprietà di terzi. S'intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita di fluidi.

Sono quindi indennizzati i costi di rimpiazzo del liquido disperso, i danni che il liquido avesse eventualmente arrecato agli enti assicurati.

La Società non risponde dei danni:

- Verificatisi in occasione di installazione o riparazione, collaudo, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
- A merci poste a meno di 12 centimetri dal livello del pavimento dei locali.

Articolo 14 – Terremoto

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato; la Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) Causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
- c) Causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) Di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) Indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificate nell'apposita Scheda della Sezione 6 sotto la voce "Demolizione e sgombero".

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Terremoto".

Articolo 15 – Rottura vetri e cristalli

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ect all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'Art. 1 Sezione 4. Le scheggiature e le rigature non sono parificate a rotture e quindi non sono indennizzabili.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

Articolo 16 – Ricostruzione archivi e cose particolari

La Società risponde sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza applicazione del disposto dell'Articolo 1907 C.C. del costo materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi anche su supporti magnetici, registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, e qualsiasi carta rappresentante un valore, distrutti o danneggiati a seguito di evento indennizzabile dalla presente polizza, cose di terzi in genere, compresi indumenti ed effetti personali dei dipendenti e in genere.

E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

Articolo 17 – Fenomeno elettrico

La Società si obbliga ad indennizzare i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, ai sistemi di allarme, ai cancelli automatici ed impianti similari per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi sociopolitici), anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione o scoppio.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) Lampade, valvole termioniche, resistenze elettriche scoperte;
- b) I danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'Art. 1907 C.C. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

Articolo 18 – maggiori costi

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata la Società si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza di quanto indicato alla Partita 8) della Sezione 6, le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino a titolo di esempio:

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

- L'uso di macchine ed impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- Installazione temporanee di telefono, telex, ect;
- Il lavoro straordinario, anche notturno e festivo del personale;
- Trasporto dipendenti
- Le lavorazioni presso terzi, la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi,
- Gli affitti dei locali per il trasferimento temporaneo delle attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- Scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- Difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo esemplificativo disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose danneggiate o distrutte e che avrà durata massima di sei mesi dal verificarsi del sinistro.

Non sono risarcibili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.

Per la presente garanzia:

- Non è operante il disposto delle condizioni generali di assicurazione – assicurazione parziale –
- Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia indicata all'Art. 2 della Sezione 6 sotto la voce "Maggiori costi".

Articolo 19 – Opere di miglioria

Qualora in dipendenza di un sinistro l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso dalla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza.

L'indennizzo così determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse ripristinato la preesistente situazione, aumentato, qualora l'Assicurato abbia sostenuto maggiori spese per migliorie e/o diversa costruzione, di un importo pari al 10% del danno liquidabile a termini di polizza, con il limite massimo come indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Opere di miglioria".

Detta maggiorazione di indennizzo sarà riconosciuta solo nel caso in cui le migliorie apportate derivassero da impossibilità a procedere diversamente.

Articolo 20 – Riparazioni effettuate nelle officine dell'Assicurato

Qualora in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le cose danneggiate vengano riparate direttamente dall'assicurato, la Società rimborserà il costo dei materiali a piè d'opera ed il costo della mano d'opera dell'Assicurato necessaria per eseguire la riparazione maggiorata di una percentuale per le spese di regia.

Articolo 21 – Cedimento, franamento, smottamento del terreno

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati.

In questo ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione dell'Art. 1907 C.C. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Cedimento, franamento e smottamento del terreno".

Articolo 22 – Opere di fondazione

La Società risponde, in aggiunta all'indennizzo calcolato sulla base del disposto dell'Art. 6 Sezione 5 della presente polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- Mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- Leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.

La presente garanzia è prestata senza l'applicazione dell'Art. 1907 C.C. con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Opere di Fondazione".

Articolo 23 – danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

Articolo 24 – Sostanze infiammabili e merci speciali

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

Articolo 25 – Decentramento merci e macchinari

Si conviene che i beni assicurati trovatisi presso uno qualunque degli insediamenti assicurati si intendono coperti anche quando si trovano in lavorazione o in deposito presso terzi e ciò in conformità alle registrazioni amministrative dell'Assicurato stesso.

Articolo 26 – Contenuto soggetto a spostamento

Il contenuto assicurato si intende garantito sino al 1% della somma assicurata anche quando per effetto del suo utilizzo sia soggetto a spostamento al di fuori delle sedi dove il Contraente svolge l'attività.

Articolo 27 – Precisazione per l'imposta sul valore aggiunto

In caso di danno l'IVA relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'IVA stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'Art. 17 del DPR del 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

Articolo 28 – Enti in Leasing

E' escluso dalla presente polizza quanto assicurato separatamente con contratti Leasing, limitatamente a quanto garantito con tale contratto, ma compreso totalmente per garanzie prestate con la presente polizza non esistenti nella copertura leasing o comprese per la parte parzialmente non coperta dal contratto Leasing.

Articolo 29 – Colpa grave dell'Assicurato, dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente/Assicurato, nonché determinati da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato medesimo deve rispondere.

Articolo 30 -Misure Restrittive - Sanctions Limitations Exclusion Clause

nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali

benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

Articolo 1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 C.C.) ad indennizzare i danni causati da:

1. Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. Esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. Dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti, non pregiudica il diritto all'indennizzo;
4. Danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza;
5. Messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione e sgombero dei residuati del sinistro;
6. Alle solie parti usurate, corrose o difettose degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;
7. Furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
8. Maremoto ed eruzioni vulcaniche;
9. Subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione del freddo o di fuoriuscita di liquido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Articolo 2 – Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

1. Gioielli, pietre e materiali preziosi (se non per uso industriale);
2. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
3. Enti all'aperto non per naturale destinazione;
4. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere.

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Articolo 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al Broker oppure alla Società;

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

l'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

Il Contraente/Assicurato deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di polizia di Stato del luogo, fornendogli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce ed i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla prima norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il Perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Articolo 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Articolo 3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure a richiesta da una delle Parti:

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico;
I due Periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Articolo 5 della sezione 3 della presente polizza.

Articolo 4 – mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente Sezione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 6 della presente Sezione;

- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime **dettagliate**) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni peritali di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei atti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Articolo 5 - Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiate ed entro il termine di trenta giorni. Qualora tale termine venga oltrepassato senza giustificata motivazione, l'Assicurato ha diritto di richiedere alla Società il risarcimento dei danni conseguenti al protrarsi del fermo aziendale.

Articolo 6 – determinazione del danno (a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
- per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - per i macchinari si stima il costo di rimpiazzo con altri nuovi equivalenti, per rendimento economico, al netto del deprezzamento stabilito in relazione al tipo, la qualità, la funzionalità, il rendimento, lo stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
 - per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti specificati all'Art. 2 della Sezione 6.
- b) In caso di danno parziale:
- Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
- c) Relativamente ai macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ect, resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto, od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d) I lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziati e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.
- e) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- f) Qualora l'Assicurato non intendesse far eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'Art. 1908 C.C.

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

- g) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'art. 3 Sezione 3 della presente polizza.
- h) Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- i) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
- j) Per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'art. 2 della Sezione 6.
- k) Se per la ricostruzione o per il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non sia applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.
- l) La Società indennizza altresì i costi e gli oneri di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare ad Enti od Autorità Pubbliche in caso di ricostruzione dei fabbricati.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque l) che precedono oltre alle spese di salvataggio, di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, presa ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque l), è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Articolo 7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Si in caso di sinistro venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'art. 6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in nessun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di € 15.000,00=

Articolo 8 – Copertura automatica nuovi beni

La Società si impegna inoltre a tenere assicurati nel limite del 30% della somma totale, senza obbligo di preventiva comunicazione, i nuovi beni dell'Assicurato, acquisiti nel corso dell'assicurazione.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei beni assicurati, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto.

L'Assicurato è tenuto a comunicare annualmente, in sede di regolazione premio le variazioni di capitali dovute ad inclusioni degli enti intervenute durante il corso dell'Assicurazione.

Articolo 9 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata per ciascuna partita assicurata.

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

Articolo 10 – Pagamento indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione.

In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi ed impregiudicati i reciproci diritti ed obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere, anche in questo ultimo caso, all'anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Articolo 11 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art. 3 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto non saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo d'indennità di sinistro.

Articolo 12 – Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'Art. 1916 del Codice Civile, la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, proprietari e sub-locatari degli stabili tenuti in locazione, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le sue attività od utilizzare suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

Articolo 13 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00=

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Articolo 14 – Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipula della polizza di assicurazione, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifesta malafede.

SEZIONE 6
SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Articolo 1 – Calcolo del premio

PARTITE	ENTI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	TASSI LORDI	PREMI ANNUI LORDI
1	FABBRICATI ED OPERE EDILI	€ 13.040.000,00		

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

2	IMPIANTI GENERALI ED AUSILIARI	€ 5.720.000,00		
3	IMPIANTI DI PRODUZIONE	€ 74.783.000,00		
4	ENTI VARI	€ 4.170.000,00		
5	CONTENITORI RIFIUTI	€ 3.000.000,00		
6	RICORSO TERZI	€ 5.000.000,00		
7	RICOSTRUZIONE ARCHIVI	€ 105.000,00		
8	SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO	€ 50.000,00		
Totale				

Indicare separatamente i tassi relativi ai catastrofali:		
Garanzie	Tassi lordi	Premi lordi annui
Terremoto		
Alluvioni e allagamenti		

Scomposizione del premio:	
Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Totale	€

Articolo 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i seguenti limiti generali:

Limite	Importo
Limite per singola opera d'arte danneggiata o distrutta	€ 30.000,00

Si conviene che per le singole sotto riportate garanzie, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Demolizione e sgombero (Art.2.Sez.3)	La somma assicurata alla Partita 7 (Art.1 Sez.6) in aggiunta a quanto previsto dall'Art.2 Sez.3	Nessuno
Perdita pigioni (Art.3 Sez.3)	Sino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di 1 anno	Nessuno
Onorari Architetti, professionisti e consulenti (Art.4 Sez.3)	€ 50.000,00 per sinistro	Nessuno
Spese peritali (Art.5 Sez.3)	5%dell'indennizzo con il massimo di € 50.000,00 per sinistro	Nessuno
Ricorso terzi (Art.6Sez.3)	La somma assicurata alla Partita 5 per sinistro, tre volte la stessa somma per	Nessuno

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

	periodo assicurativo	
Eventi socio-politici (Art.7 Sez.3)	70% del valore dei singoli fabbricati e relativo contenuto	Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per sinistro
Terrorismo e sabotaggio (Art.7 Sez.3)	30% del valore dei singoli fabbricati e relativo contenuto	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro
Eventi atmosferici (Art.8 Sez.3)	70% del valore dei singoli fabbricati e relativo contenuto	Scoperto 15% minimo € 2.500,00 per sinistro
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (Art. 9 Sez.3)	30% del valore dei singoli fabbricati e relativo contenuto con il limite di indennizzo per sinistro e per anno di € 5.000.000,00,	Scoperto 20% minimo € 20.000,00 per sinistro
Neve, ghiaccio, gelo (Art. 10 Sez.3)	30% delle somme assicurate con un limite di indennizzo annuo di € 5.000.000,00	€ 5.000,00 per sinistro
Acqua piovana (Art. 11 Sez.3)	Le somme assicurate con il massimo di € 100.000,00 per sinistro	€ 500,00 per sinistro
Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione danni (Art.12 Sez.3)	€ 50.000,00 per sinistro con il limite di € 200.000,00 per anno	€ 500,00 per sinistro
Dispersione liquidi (Art.13 Sez.3)	€ 25.000,00 per sinistro	€ 500,00 per sinistro
Terremoto (Art.14 Sez.3)	40% del valore dei singoli fabbricati e relativo contenuto con il limite di indennizzo per sinistro e per anno di € 5.000.000,00,	Scoperto 15% minimo € 20.000,00 per sinistro
Rottura vetri e cristalli (Art.15 Sez.3)	€ 2.500,00 per singola lastra € 7.500,00 per periodo assicurativo	€ 250,00 per singola lastra
Fenomeno elettrico (Art. 17 Sez.3)	€ 100.000,00 per sinistro	€ 500,00 per sinistro
Maggiori costi (Art.18 Sez.3)	La somma assicurata	3 giorni
Opere di miglioria 8Art.19 Sez.3)	€ 160.000,00 per sinistro e per anno	€ 1.000,00 per sinistro
Cedimento, franamento e smottamento del terreno (Art.21 Sez.3)	50% del valore di ogni singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 250.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10%con il minimo di e 10.000,00 per sinistro ogni singolo fabbricato e relativo contenuto
Opere di fondazione (Art.22 Sez.3)	€ 50.000,00 per sinistro	€ 2.000,00 per sinistro
Decentrimento merci e macchinari (Art.25 Sez.3)	€ 1.550.000,00	Nessuno
Teli di impermeabilizzazione di discariche	€ 150.000,00 per sinistro con il limite di € 750.000,00 per anno	Scoperto 10% con il minimo di € 25.000,00
Contenitori rifiuti – partita 4	€ 75.000,00 per sinistro con il limite di € 300.000,00 per anno	€ 1.000,00 per sinistro

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Articolo 3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società - Agenzia	Codice	Percentuale di ritenzione del rischio
-------------------	--------	---------------------------------------

AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICI SERVIZI DELLA CITTA' DI LIVORNO -
capitolato speciale dell'assicurazione Incendio

Articolo 4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente sui moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Articolo 5 – Informazioni sul rischio

Informazioni sul rischio	Importo
Fabbricato di maggior valore: Impianto incenerimento rifiuti – Via dell'Artigianato 32 Livorno	€
Contenuto di maggior valore: presso il Termovalorizzatore Via dell'Artigianato 32 Livorno	€

L'Assicurato

La Società

DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'Art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Articolo 2 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale: Assicurazione presso diversi assicuratori
- Articolo 6 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale: Recesso per sinistro
- Articolo 2, Sezione 5 Gestione sinistri: Esagerazione dolosa del danno
- Articolo 3 e 4, Sezione 5 Gestione sinistri: Procedura per la valutazione del danno, Mandato dei Periti

L'Assicurato

La Società